



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 8200195087
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 82 del Registro

Data 27/08/2018

Oggetto: Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Raddusa e il Sig. Cantali Giuseppe.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio alle 11:30 ore

Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Allegra Giovanni	Sindaco	x	
2	Giarrizzo Francesco	V. Sindaco	x	
3	Incardona Simona Maria	Assessore		x
4	Pagana Carmela	"	x	

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Cataldo La Ferrera**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole.

Vista la proposta di deliberazione n. 25 del 21/06/2018 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi; fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; con votazione unanime e palese.

Delibera

- 1) Approvare all'unanimità la proposta avente l'oggetto ivi indicato.
- 2) Dichiarare, con separata votazione all'unanimità, la deliberazione immediatamente esecutiva



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 8200195087
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>25</u> del Registro Data <u>21/06/2018</u>	Oggetto: Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Raddusa e i Sig. Cantali Giuseppe .
---	---

Su proposta del Capo Area , del Sindaco, dell'Assessore

Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li _____



Il Capo Area

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 10/07/2018

fatte salve l'approvazione del prossimo bilancio in previsione 2019/2020.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PREMESSO CHE

Che con sentenza n.2814/2012 del 12.6.2012 resa dal Tribunale di Catania Sezione Lavoro, il Comune di RADDUSA è stato condannato a pagare al sig. CANTALI Giuseppe, la complessiva somma di € 4.957,99 oltre gli interessi a titolo di indennità di posizione per l'anno 2003. Il credito per sorte capitale è stato motivato sulla considerazione che la deliberazione n.19 del 10.4.2002 è perfettamente valida;

che il Comune di RADDUSA nei modi e termini di legge ha impugnato innanzi alla Corte di Appello di Catania Sezione Lavoro la predetta sentenza il cui giudizio è stato definito con Sentenza n.1342/2015 che in accoglimento dell'appello proposto, ha riformato la sentenza n.2814/2012 del 12.6.2012 resa dal Tribunale di Catania Sezione Lavoro;

che avverso la suddetta sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania Sezione Lavoro il sig. CANTALI Giuseppe ha interposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione (R.G. n. 8980/2016) che ha tutt'oggi è pendente;

Che tra le parti ed i rispettivi legali sono intervenuti colloqui ed incontri al fine di risolvere in via transattiva la predetta controversia. In particolare il privato ha manifestato la propria disponibilità – sottoscrivendo un atto transattivo – a rinunciare ad ogni azione e ragione, portata nel giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione R.G. n. 9951/2016 a tutt'oggi pendente;

che con altro ricorso iscritto al n.4023/2011 R.G. Tribunale di Catania Sezione Lavoro il sig. CANTALI Giuseppe ha evocato in giudizio il Comune di RADDUSA per ottenere il pagamento dell'indennità di posizione relativamente agli anni 2004 -2006

Che il Comune di RADDUSA si è costituito nel predetto giudizio contestando la pretesa del ricorrente;

Considerato che appare opportuno a fronte dell'esito incerto della controversia pendente innanzi alla Suprema Corte iscritta al n. R.G. n. 8980/2016 nonché quella pendente innanzi al Tribunale Civile di Catania Sezione Lavoro iscritta al n.4023/2011 definire in via transattiva la vertenza in parola onde evitare un maggiore aggravio di spese per l'Ente

Rilevato che è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;

che l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:

- a) non deve attenersi a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);
- b) deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;
- c) come precisato nel parere reso dalla sezione ombra della Corte dei Conti con la deliberazione n.123/2015 la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

Rilevato che è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati (cfr. **Sez. Lombardia n.26/2008 e n.1116/2009**);

che la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art.1965 c.c. e dell'art.48 del D.lgs. 267/2000 appartiene alla Giunta Municipale;

che l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:

- a) non deve attenersi a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o

probabile);

b) deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;

c) come precisato nel parere reso dalla sezione ombra della Corte dei Conti con la deliberazione n.123/2015 la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

Visto lo schema dell'atto transattivo che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- D.lgs.n.267/2000;
- La Leg.reg. n.48/91;
- la Leg.reg. n.30/2000;
- l'art.1965 del c.c.;

l'OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.12 della Leg. Reg. n.30/2000;

PROPONE ALLA G. M.

Le premesse fanno parte sostanziale ed inscindibile della presente convenzione

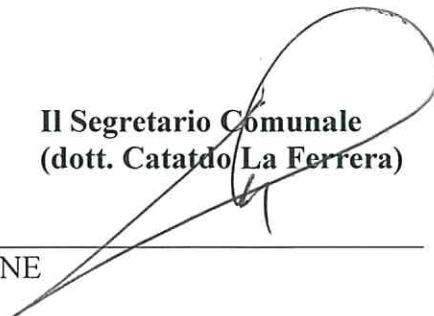
- 1) Di manifestare l'intendimento dell'Amministrazione Comunale di addivenire ad una transazione in merito alla vertenza in oggetto con il sig. Cantali Giuseppe;
- 2) Di approvare lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione autorizzando il Sindaco a sottoscriverlo;
- 3) Di dare atto che l'importo complessivo di € 4.000,00 sarà impegnato, con successiva determina del Responsabile dell' Area Amministrativa, nel bilancio 2018 – cap. 105800 - Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 03;
- 4) Di autorizzare il Capo Area Amministrativa a tutti gli altri adempimenti consequenziali;

Approvato e sottoscritto.
La seduta si chiude alle ore _____

Il Sindaco
(prof. Giovanni Allegra)



Il Segretario Comunale
(dott. Cataldo La Ferrera)



RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal 30/07/2018 al _____
senza opposizione e reclami.
Dalla residenza municipale, li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni
(Giosué Carastro)

Il Capo Area
(Avv. Angelo Gagliano)

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
(dott. Cataldo La Ferrera)

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
(dott. Cataldo La Ferrera)

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Funzionario del Comune

15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.